



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

# L'IMPATTO DELLA NUOVA DISCIPLINA WHISTLEBLOWING SUL MODELLO 231

## I CONTROLLI SULLA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA WHISTLEBLOWING

**Annalisa De Vivo**

**Ufficio legislativo Consiglio Nazionale dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili**



All'indomani della scadenza, gli organi di controllo degli enti coinvolti sono chiamati a svolgere specifiche attività di verifica, volte a riscontrare il corretto **adempimento** dei seguenti obblighi:

- implementazione del **canale interno** di segnalazione;
- individuazione del **gestore** della segnalazione;
- adozione di una **policy whistleblowing**.

È di tutta evidenza che negli enti dotati di un **sistema 231**, nei quali i suddetti adempimenti presuppongono una **modifica** del modello organizzativo – e, in particolare, del **sistema disciplinare** – le attività di verifica riguardano *in primis* l'**organismo di vigilanza**, che peraltro potrebbe essere direttamente coinvolto anche in qualità di gestore, ovvero di componente dell'ufficio misto incaricato della gestione della segnalazione.



## Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate

Norma 3.10. «**Vigilanza sull'istituzione di un canale di segnalazione (whistleblowing)**»

Il collegio sindacale deve verificare:

se la società rientri nell'ambito di applicazione del D.gs. 24/2023 e di conseguenza sia tenuta al rispetto dell'**obbligo** di **attivazione** del **canale** di segnalazione interna;

in caso affermativo, che la stessa abbia provveduto in tal senso;

che il canale di segnalazione interna garantisca la **riservatezza** dell'**identità** della persona **segnalante**;

che la **gestione** del canale di segnalazione sia affidata a **persona** o ufficio interno oppure ad un **soggetto esterno** specificamente **formato** per la gestione.

## Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate

Il collegio sindacale deve **segnalare per iscritto** all'organo amministrativo l'eventuale mancata istituzione del canale interno, nonché le **anomalie** nel sistema di segnalazione, ovvero la mancanza di strumenti che consentano la protezione dell'identità del segnalante.

Ai fini delle predette verifiche, assumono un ruolo fondamentale i **flussi informativi** che il collegio sindacale può acquisire dal gestore del canale, nonché dall'organismo di vigilanza nel caso in cui la società abbia adottato un modello 231: in tal caso, infatti, il canale interno di segnalazione è previsto all'interno del modello.



## Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate

Pur non essendo oggetto di una specifica previsione, per i collegi sindacali di società quotate il tema del *whistleblowing* è affrontato nella Norma Q.3.2. “Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto” e, precisamente, nei criteri applicativi.

I controlli previsti sono analoghi a quelli già indicati per le società non quotate

Oltre all’attivazione del canale, alle garanzie di riservatezza dell’identità della persona segnalante e all’adeguata individuazione del gestore, il collegio sindacale dovrà verificare che i **canali** di segnalazione siano **progettati, realizzati e gestiti** in modo **sicuro e tecnologicamente affidabile**.

# Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza



Se prima dell'emanazione del DLgs. 24/2023 l'OdV veniva individuato quale **naturale destinatario delle segnalazioni**, essendo queste ricollegabili solo a violazioni del Modello 231 e/o a reati 231, oggi il coinvolgimento dell'OdV appare più problematico

Da un lato, superata la soglia dei 50 lavoratori dipendenti, il canale whistleblowing deve essere adottato dai soggetti privati **a prescindere** dall'adozione del Modello 231

Dall'altro, anche in presenza di quest'ultimo il ventaglio delle violazioni oggetto di segnalazione è **molto più ampio** di quelle riconducibili al «sistema 231»

Per questo il legislatore ipotizza l'istituzione di un **ufficio ad hoc** con personale specificamente formato per la gestione del canale, o in alternativa l'affidamento dello stesso a un **soggetto esterno**, autonomo e con personale specificamente formato

# Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza



L'**attribuzione all'OdV del ruolo di gestore della segnalazione** deve essere attentamente valutata, avuto riguardo *in primis* alle funzioni di vigilanza e ai requisiti di indipendenza e autonomia a tal fine necessari

Tali requisiti potrebbero risultare compromessi a causa delle ulteriori mansioni di **gestione** del canale *whistleblowing*, necessariamente connesse all'esercizio di una attività per l'appunto «**gestoria**»

In ogni caso la gestione delle segnalazioni costituisce **attività distinta e ulteriore** rispetto alla funzione svolta ex art. 6, co. 1, lett. b), DLgs. 231/2001

Pertanto, tale attività dovrà essere oggetto di uno **specifico incarico** e di una **remunerazione aggiuntiva**

# I controlli dell'Organismo di Vigilanza



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Nelle società dotate di sistema 231, risulta cruciale il ruolo dell'organismo di vigilanza, deputato al **monitoraggio** sull'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Quest'ultimo, all'esito dell'implementazione delle **procedure** di *whistleblowing*, dovrà verificare che le stesse siano **conformi** al DLgs. 24/2023 e alle indicazioni fornite dalle linee guida di cui alla delibera ANAC n. 311/2023.

# I controlli dell'Organismo di Vigilanza



In particolare, l'OdV dovrà verificare che l'**atto organizzativo** adottato dall'organo di indirizzo per individuare le procedure per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni definisca:



il **ruolo** e i **compiti** dei diversi soggetti cui è consentito l'**accesso** alle informazioni e ai dati contenuti nella **segnalazione**, limitando il trasferimento di questi ultimi ai casi strettamente necessari

le **modalità** e i **termini di conservazione** dei dati appropriate e proporzionate ai fini della procedura di *whistleblowing*



La procedura deve individuare:

- Destinatari della segnalazione
- Oggetto della segnalazione
- Contenuto della segnalazione
- **caratteristiche** del **canale interno** di segnalazione
- ipotesi (residuali) di utilizzo del canale esterno;
- forme di **tutela** della **riservatezza** e **protezione** dalle **ritorsioni**
- responsabilità del *whistleblower*

Infine, nella procedura devono essere disciplinati i **flussi informativi interni** e le modalità di **conservazione documentale** nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.



Compito fondamentale dell'OdV è quello di sollecitare l'**aggiornamento** del modello 231 e, in particolare, del **sistema disciplinare**, nel quale devono essere introdotte **sanzioni** nei confronti dei responsabili delle violazioni previste dalla nuova disciplina.

L'OdV dovrà altresì verificare:

- che l'**adozione** della **procedura** di *whistleblowing* sia stata **formalmente comunicata** ai **dipendenti**;
- che le **informazioni** sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno siano rese **accessibili** anche alle altre persone legittimate a presentare segnalazioni, ad esempio mediante **affissione** in **bacheca**, pubblicazione in una sezione apposita del **sito web** della società/ente, ecc.;
- che l'**adeguamento** del modello 231 e della procedura sia oggetto di **attività formative** specifiche.

# I controlli in caso di OdV/Gestore



Laddove incaricato della **gestione** del canale, l'OdV dovrà avere cura di tenere ben **distinte** le relative funzioni da quelle di **vigilanza** sul modello; queste ultime, infatti, possono essere correttamente svolte solo in presenza di specifici requisiti di **autonomia** e **indipendenza**.

Tali requisiti potrebbero risultare **compromessi** per effetto delle ulteriori mansioni di gestione del canale *whistleblowing*, necessariamente connesse all'esercizio di una attività per l'appunto di tipo gestorio.

Peraltro, nel caso in cui la gestione della segnalazione sia affidata a un **ufficio misto**, la presenza dell'OdV o di un suo componente potrebbe realizzare il **coordinamento** in ogni caso necessario laddove la segnalazione abbia ad oggetto violazioni del modello 231 o condotte rilevanti ai sensi del DLgs. 231/2001.

# I flussi informativi previsti nel Modello 231



Il modello organizzativo deve prevedere «*obblighi di informazione* nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli»

Non sono previste altre norme specifiche in tema di flussi informativi

Un idoneo sistema informativo determina l'efficace funzionamento del modello organizzativo

# I flussi informativi previsti nel Modello 231





Norme di comportamento del collegio sindacale  
nelle società non quotate

## Norma 3.10

«Ai fini delle predette verifiche, assumono un ruolo fondamentale i **flussi informativi** che il collegio sindacale può acquisire dal gestore del canale, nonché dall'organismo di vigilanza nel caso in cui la società abbia adottato un modello 231: in tal caso, infatti, il canale interno di segnalazione è previsto all'interno del modello.»

# I flussi informativi tra OdV e RPCT (enti pubblici)



Nelle amministrazioni pubbliche il **RPCT** è *ex lege* **gestore** del canale interno di segnalazione



## Art. 4, co. 5, DLgs. 24/2023

- «I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.»

# I flussi informativi tra OdV e RPCT (enti pubblici)



Nelle società in controllo pubblico, obbligate all'adozione del Modello 231, la figura del RPCT coesiste con quella dell'OdV.

Nel caso in cui la segnalazione ricada tra i fatti rilevanti ai fini del DLgs. 231/2001, **si ritiene opportuno che il RPCT informi l'OdV** allo scopo di condividere le modalità con le quali dare seguito alla segnalazione, gestendo l'istruttoria nei limiti e nel rispetto della procedura *whistleblowing* adottata e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

È opportuno, pertanto, che tale fattispecie trovi adeguata previsione nella predetta procedura *whistleblowing*.



## NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (ART. 48 DLGS. 231/2007)

- I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
- Le procedure garantiscono:
  - la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
  - la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
  - lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.



## ALCUNI DUBBI:

- Quale rapporto esiste tra art. 48 DLgs. 231/2007 e DLgs. 24/2023?
- La nuova normativa «assorbe» anche il *whistleblowing* antiriciclaggio?
- Nei destinatari del DLgs. 231/2007 può essere individuato un unico canale interno di segnalazione?
- Nei destinatari del DLgs. 231/2007 che hanno adottato il Modello 231 l'OdV, ove nominato gestore del canale interno, può ricevere anche le segnalazioni previste dal DLgs. 231/2007?
- Quali flussi informativi devono essere attivati tra l'OdV e la funzione AML?



*Grazie per l'attenzione*

Annalisa De Vivo  
Ufficio legislativo CNDCEC - [devivo@commercialisti.it](mailto:devivo@commercialisti.it)